



2  
 11

DELIBERAZIONE N. 31 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.  
 Elementi integrativi delibera C.C. n. 10 del 5/2/1994.

**COPIA  
 COMUNE**

L'anno millenovecento 90quattro addì ventuno del mese di aprile  
 ore 18,00 convocato per determinazione del Sindaco  
 invitato come da avvisi scritti in data 20/4/994, n. 1525 consegnati a domicilio dal Messo  
 Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta (1) pubblica  
 in presenza del Sindaco Sig. Ins. Francesco RACHELE in sessione (2) straord.urg.  
 (3) prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

COGNOME E NOME	Presente (si - no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
VIGLIALORO Antonio	no	9	BERTUCCELLI Carmelo Maria	no
LAMARI Gregorio	si	10	MORICCA Salvatore	no
SCALI Giuseppe	si	11	CARNOVALE Carmelo	si
CIURLEO Placido	si	12	RACHELE Francesco Saverio	si
LAGROTTERIA Francesco	si	13	SALDANERI Giuseppe Carmelo	no
CICCARELLI Leonardo	no	14	LAMBERTI Antonio	si
MORICCA Francesco	si	15	MINNITI Gregorio	si
PRINCIPATO Francesco	si			

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 5

Assiste il Segretario Comunale Sig. D/ssa Provvidenza IMINA

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

...nsi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere nel testo riportato in calce;

...er la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

## IL SINDACO PRESIDENTE

INFORMA il Consiglio Comunale che il CO.RE.CO. -Sez. decentrata di Reggio Calabria, ha chiesto elementi integrativi di giudizio in merito alla deliberazione n. 10 del 5/2/1994 con la quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

" Di seguito, dà lettura integrale della richiesta prot. n. 2544/A in data 25/3/1994, con la quale si invita il Comune a fare atto integrativo ed apportare alcune modifiche ad alcune norme riconosciute non conformi;

Pertanto, dopo aver dichiarato necessario che il Consiglio si adegui alla predetta richiesta del CO.RE.CO., il Sindaco illustra le modifiche ed integrazioni che si intendono apportare al testo approvato con la deliberazione n. 10 suddetta;

Non chiedendo alcun Consigliere di intervenire, il Sindaco invita il Consiglio ad esprimersi in merito;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la deliberazione n. 10 del 5/2/1994 e l'ammesso Regolamento;

RAVVISATA l'opportunità di aderire alla richiesta del CO.RE.CO. riformulando per intero il testo del Regolamento;

VISTI i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90;

VISTO l'art. 5 della legge 8/6/1990, n. 142;

~~VISTE le leggi~~ VISTE le leggi 25/3/1993, n. 81 e 15/10/1993, n. 415;

VISTA la legge regionale 5/8/1992, n. 12;

CON VOTI favorevoli 10 su 10 Consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

di apportare le modifiche proposte al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvandone il testo composto da n. 46 articoli, oltre il 28/bis, ed allegato alla presente per farne parte integrante;

- di dare atto che il Regolamento allegato alla presente sostituisce integralmente il testo allegato alla deliberazione consiliare n. 10 del 5/2/1994.-

UFFICIO TECNICO	UFFICIO RAGIONERIA	SEGRETARIO COMUNALE
REGOLARITÀ TECNICA	REGOLARITÀ CONTABILE	LEGITTIMITÀ COMPLESSIVA
		FAVOREVOLE

Letto, confermato e sottoscritto.  
IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Luigi Geronzi*

IL SINDACO-PRESIDENTE

*Ruffini*

IL SEGRETARIO

*Ruffini*

Publicato nuovamente dopo  
l'approvazione tutoria per giorni 15-  
dal -9 GIU. 1994 al 27 GIU. 1994

IL SEGRETARIO

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, legge 8-6-1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
  - È stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/5/93 al 27-5-94 REG. PUB.);
  - È stata comunicata, con lettera n. .... in data .....
  - ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 45 comma 3 della legge n. 142/90, trattandosi materia elencata nel comma 2 del citato art. 45;
  - È stata trasmessa, con lettera n. 1780 in data 10/5/93 al Co.Re.Co. per il controllo:
    - su iniziativa del Consiglio o della Giunta Comunale (art. 45, comma 1);
    - a richiesta dei Signori Consiglieri:
      - nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 45, comma 2);
      - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Cons (art. 45, comma 4);
  - Ricevuta dal Co.Re.Co. - Sezione Provinciale in data 16-5-994 Prot. N. 472 come ricevuta in Atti.
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-05-1994
  - Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di im controllo (art. 47, comma 2);
  - non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, com
  - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);
  - decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi (art. 46, comma 4) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

IL SEGRETARIO

*Ruffini*

n. 5377 C.V.  
- 9 GIU. 1994

- IN RISORSE DAL 28-6-1994 -



REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 - Oggetto

- 1- Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 2 -

Il Consiglio Comunale

1- Il Consiglio Comunale di S. Pietro di Caridà è eletto mediante suffragio popolare diretto, ed esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2- Il Consiglio Comunale di S. Pietro di Caridà - dopo l'attuale di 15 - è composto di 12 membri, ai sensi della Legge 25/3/1993, n. 81, modificata con Legge 15.10.1993, n. 415.

Art. 3-

Sessioni del Consiglio

1- Il Consiglio Comunale si riunisce almeno 6 volte all'anno di cui due per deliberare nell'ordine il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2- Il Consiglio Comunale si riunisce altresì ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta, su richiesta di un quinto di Consiglieri.

3- La riunione del Consiglio a domanda di un quinto dei Consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data dell'avvenuta presentazione della richiesta.

Art. 4-

Diritto d'iniziativa

1- I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.

2- I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla Legge e dallo statuto.

3- La proposta di deliberazione formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco Comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5- Costituiscono emendamenti, le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in iscritto, al Sindaco entro 24 ore precedenti il giorno dell'adunanza o durante l'adunanza stessa. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6- Sulle proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza e su quelle presentate nel corso dell'adunanza stessa il Segretario Comunale esprime il parere di competenza.

7- Nelle forme e con le modalità sopra espresse hanno diritto di iniziativa per le deliberazioni consiliari la Giunta Comunale, le Commissioni consiliari.

## ART. 5

### Avviso di convocazione

1- La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2- L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi.

3- Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data, e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

4- Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

5- Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco dalla maggioranza dei componenti della Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6- Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7- Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario, o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8- L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, "effettuare" la convocazione.

9- Il messo rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna, può avere forma di elenco-ricevuta comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Art. 6

Convocazione

- 1- La convocazione del consiglio Comunale è fatta dal Sindaco secondo le modalità di legge e dello statuto comunale.
- 2- L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e, non si opponga alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 3- L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Art. 7

Avviso di convocazione - consegna - termini.

- 1- L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nel computo dei giorni è compreso quello in cui ha luogo la seduta.
- 2- Per le adunanze straordinarie la notifica mediante consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nel computo dei giorni è compreso quello in cui ha luogo la seduta.
- 3- Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
- 4- Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
- 5- Il termine di cui al comma 4 deve essere osservato per l'avviso di rinvio della seduta.
- 6- Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere notificato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
- 7- La seduta resta valida anche quando si protragga oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.
- 8- Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicata all'albo pretorio; altra copia deve essere trasmessa al Prefetto il quale può intervenire alle sedute, senza diritto di voto, personalmente o a mezzo di rappresentante e al Revisore del conto il quale, pure, ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio per collaborare nelle sue funzioni di indirizzo e controllo.

Art. 8

Richiesta di convocazione del Consiglio

- 1- Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2- Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al Protocollo generale dell'Ente.

3- Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno in Consiglio Comunale dovrà effettuarsi soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri chiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

4- Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Presidente in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 5 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

#### Art. 9

##### Deposito degli Atti

1- Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2- Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 55 e ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma della Legge 8 giugno 1990 n. 142, corredata da tutti i documenti necessari per consentire l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'Ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e dei relativi allegati.

3- All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

4- Le proposte relative all'approvazione del Bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo devono essere comunicati ai capi-gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame.

#### Art. 10

##### Ordine del giorno

1- L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2- Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tal da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

3- L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

4- Dovendosi aggiungere all'ordine del giorno già diramato nuovi argomenti occorre darne avviso ai singoli Consiglieri almeno ventiquattrore prima dell'adunanza.

5- Nel caso che il Consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare lo stesso avviso della nuova seduta ai Consiglieri assenti alla prima. Della convocazione del Consiglio va data la massima pubblicità anche attraverso manifesti pubblici con l'elencazione dei punti dell'ordine del giorno.

Art. 11 -

Sede delle adunanze

- 1- Il consiglio Comunale si riunisce di norma presso il Municipio, in apposita sala.
- 2- Per esigenze particolari il Sindaco, di propria iniziativa o dietro richiesta di un quinto dei Consiglieri, può disporre la convocazione in luogo diverso dalla Sede Comunale.
- 3- In questo caso deve essere dato avviso ai cittadini con manifesti da affiggere nei principali luoghi degli abitati almeno 24 ore prima.

Art. 12 -

Prima adunanza del Consiglio - Nomina della Giunta

- 1 - La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di DIECI giorni dalla convocazione.
- 2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- 3 - Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Art. 13

Sedute del Consiglio

- 1- Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi in cui al successivo art. 14

### Adunanze segrete

1- L'adunanza del consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2- Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il consiglio su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone, estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

3- Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Comunale, vincolato al segreto d'Ufficio.

### Art. 15 Adunanze aperte

1- Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale.

2- Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare o delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3- In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

4- Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

### Art. 16 Esposizione delle bandiere

Durante il corso delle sedute consiliari saranno esposte all'esterno del Municipio la Bandiera nazionale e quella del Comune, la prima a destra della seconda.

Art. 17

Pubblicità delle sedute

1- il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, mantenendo contegno riguardoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

2- Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina il Presidente può disporre l'allontanamento dei soggetti turbolenti anche a mezzo della forza pubblica.

3- Nessuno può entrare armato nella sala dove è riunito il Consiglio.

4- Alle riunioni possono essere invitati la stampa e radio e TV locali prevedendo appositi spazi.

Art. 18

Disciplina delle sedute

1- Il presidente, assicura lo svolgimento ordinato delle sedute del Consiglio: concedendo ai Consiglieri la facoltà di parlare secondo l'ordine della richiesta dirigendo e moderando la discussione; togliendo la parola all'oratore che trascenda nei discorsi, provochi o faccia dell'ostruzionismo.

2- Qualora un Consigliere assuma comportamenti tali da turbare l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzia parole ingiuriose, sconvenienti o comunque offensive, il Presidente lo invita formalmente a modificare atteggiamento. Se il Consigliere richiamato persiste nella trasgressione il Presidente gli toglie la parola.

3- Se ancora il Consigliere continua a trasgredire il richiamo, il Presidente lo può allontanare o sospendere la seduta per quindici minuti.

Art. 19

Svolgimento delle sedute

1- Non oltre un'ora dall'orario di inizio previsto il Presidente invita il Segretario Comunale a fare la chiama dei Consiglieri.

2- Accertata l'esistenza del numero legale costituito dalla metà dei Consiglieri assegnati al Comune il Presidente dichiara aperta la seduta.

3- Il Presidente dà inizio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la loro progressione.

4- E' tuttavia facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del Presidente o di un Consigliere purchè approvati dalla maggioranza.

5- Nessun affare può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non risulta iscritto all'ordine del giorno

Art. 20

Ordine della discussione

La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

- Discussione generale;
- Discussione particolareggiata ove ricorra il caso sugli articoli, concernente l'oggetto; con l'eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte;
- Votazioni su modifiche;
- Votazione complessiva sull'oggetto.

Art. 21

Modalità della discussione

1- Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il sindaco o l'Assessore al ramo, o un consigliere delegato, evidenziando il pensiero della Giunta e il parere di legittimità espresso dal Segretario sulla base dei pareri di regolarità tecnica e contabile formulati dai responsabili dei relativi Uffici o in mancanza dallo stesso Segretario Comunale.

2- Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.

3- I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'Assemblea, ed attenendosi strettamente all'argomento in discussione. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero per non più di venti minuti; la seconda per non più di dieci minuti per replicare; può inoltre parlare per fatto personale e per dichiarazione di voto ogni Consigliere per venti minuti. Su argomenti di particolare importanza il Presidente può consentire il superamento del limite di cui innanzi purché abbia informato il Consiglio prima dell'inizio della discussione.

4- Nessuno, ad eccezione del Presidente, può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

5- Non può essere concessa la parola nel corso delle votazioni, salvo per richiamo del Regolamento.

6- A conclusione della discussione, oppure qualora nessun consigliere chiede la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione nel testo depositato nei giorni precedenti nella sala del Consiglio o nella Segreteria Comunale, con gli eventuali emendamenti presentati ed approvati nel corso della discussione.

Art. 22

Fatto personale

1- Il Consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si è sentito censurato nella propria condotta o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.

2- Il Consigliere che interviene per fatto personale può parlare per non più di 15 minuti.

Richiami al Regolamento

1- E' permesso ad ogni Consigliere chiedere la parola per il richiamo al Regolamento anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

2) In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un Consigliere a favore e un Consigliere contro - Entrambi possono parlare per non più di 5 minuti.

3- La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

Art. 24

Questioni Pregiudiziali

1- Se uno o più Consiglieri ritengono che un dato argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate, dovranno proporlo con debita motivazione prima che ne sia iniziata la discussione.

2- La proposta è messa ai voti e il Consiglio vi decide a maggioranza assoluta.

Art. 25

Emendamenti all'oggetto della discussione

1- Ogni Consigliere può presentare per iscritto prima dell'inizio o anche durante la discussione emendamenti aggiuntivi o modificativi all'oggetto della discussione. Gli emendamenti devono essere sottoposti a votazione, dandone la precedenza a quelli soppressivi.

2- Il Presidente può anche proporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre preventivamente all'esame della competente Commissione Consiliare e della Giunta le proposte di emendamento presentate.

3- Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.

4- Su ogni emendamento, prima che sia votato, deve essere acquisito seduta stante il parere di legittimità del Segretario che partecipa alla riunione.

Art. 26

Ordini del Giorno

1- Ogni Consigliere può presentare sugli argomenti di discussione ordini del giorno ed illustrarli.

2- Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.

3- Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione e sono posti a votazione prima della votazione finale sulla deliberazione.

4- Quando il presentatore dell'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intenda o meno mantenerlo, l'ordine del giorno si considera abbandonato salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.

5- Un "Ordine del Giorno" può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Presidente lo includa nell'avviso di convocazione tra gli argomenti da trattare nella seduta successiva.

Dichiarazioni di voto

- 1 - Dichiarata chiusa la discussione il Presidente sottopone ai voti la proposta di deliberazione.
- 2 - Un Consigliere, per gruppo prima che sia dato inizio alla votazione, può chiedere di parlare per dichiarazione di voto.
- 3 - L'intervento del Consigliere per dichiarazioni di voto non può durare più di 5 minuti.
- 4 - I Consiglieri che intendono votare in difformità degli orientamenti del proprio Gruppo consiliare possono parlare per dichiarazioni di voto.

Art. 28

Astensione dalla votazione

- 1 - Ogni Consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l'argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado.
- 2 - L'astensione dal voto obbliga il Consigliere ad allontanarsi anche dalla sala durante la discussione.

Art. 28/bis

Modalità di voto

- 1 - Tutte le votazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dall'azione da questi svolta.

Art. 29

Votazione palese

La votazione palese si effettua per alzata di mano.

Art. 30

Votazioni Segrete

- 1 - La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede.
- 2 - Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco uguali di colore e formato, timbrate col ballo tondo del Comune.
- 3 - Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- 4 - I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scrittura - zione del primo in eccedenza.
- 5 - Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza o della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
- 6 - Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 7 - I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale ma concorrono a rendere valida la seduta.

8 - Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati gli eletti.

9 - Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10 - Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11 - Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

#### Art. 31

##### Esito delle votazioni

1- di ogni votazione sia palese che segreta il Presidente proclama il risultato e dichiara se il Consiglio, ha approvato o non ha approvato la proposta.

2- Le proposte che ottengono parità di voti non si intendono approvate.

3- Nel corso della stessa seduta la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione. Se ancora si otterrà parità di voti e si tratta di nomine di Amministratori prevale il più anziano di età.

#### Art. 32

##### Interrogazioni

1- Ogni Consigliere può presentare interrogazioni al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una certa notizia su una qualche circostanza sia già pervenuta agli interrogati o comunque per avere informazioni sull'attività dell'Amministrazione.

2- L'interrogazione va fatta per iscritto e presentata al Sindaco 7 giorni prima, in questi casi si pone l'obbligo di dare risposta scritta al richiedente o disporre l'inserimento nell'ordine del giorno alla seduta successiva.

3- Il Presidente all'inizio di seduta, nel dare lettura al Consiglio delle interrogazioni presentate ed iscritte all'ordine del giorno, comunica se alle stesse darà subito risposta, oppure in altro giorno che dovrà essere precisato.

4- Se l'interrogante ha chiesto risposta scritta, questa deve essere data entro 15 giorni dalla data in cui è stata annunciata al Consiglio l'interrogazione. Mancando tale risposta l'interrogazione deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare per essere ivi discussa.

5- Alle risposte del Sindaco su ciascuna interrogazione non vi è discussione, avendo le stesse carattere informativo. Solo l'interrogante può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare i 15 minuti.

Art. 33

Interpellanze

- 1- Ogni Consigliere può rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o intendimenti della loro azione in ordine a determinati problemi..
- 2- L'interpellanza fatta per iscritto e presentata al Presidente della seduta consiliare che ne dà annuncio al Consiglio.
- 3- Il Sindaco o la Giunta possono accettare che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva; in caso diverso dovranno dichiarare se e quando intendono rispondere. Quando il Sindaco o la Giunta non danno alcun riscontro nei successivi tre giorni della presentazione, l'interpellanza si intende accettata e la relativa discussione avrà luogo nella prima seduta del Consiglio Comunale preceduta soltanto dalle interrogazioni.
- 4- Il Consigliere interpellante per svolgere l'interpellanza presentata non può parlare più di dieci minuti.
- 5- Eventuali interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, possono essere raggruppate e svolte contemporaneamente.
- 6- Dopo le spiegazioni date dal Sindaco o dalla Giunta, l'interpellante può dichiarare di essere o meno soddisfatto, parlando per altri 15 minuti.
- 7- Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta può trasformare l'interpellanza in mozione.
- 8- Possono interloquire sulle conclusioni dell'interpellante altri Consiglieri nel numero di due contro per non più di 10 minuti ciascuno. Dopo di che la discussione si intende chiusa.

Art. 34

Mozioni

- 1- La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto e firmata da più Consiglieri, tendente a promuovere una ampia discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.
- 2- I proponenti hanno per primi la parola, seguiti dal Sindaco, dagli Assessori, ed ai Consiglieri che intendono intervenire nella discussione.
- 3- Oltre al Sindaco ed a un proponente possono parlare tre a favore e tre contro per non più di 10 minuti a testa.
- 4- La mozione, ove il proponente lo chieda, viene posta a votazione.
- 5- La votazione ha precedenza nell'ordine del giorno sulle interpellanze e interrogazioni.

Art. 35

Incarichi ai Consiglieri

- 1- Il Consiglio può dare incarichi a uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che richiedono indagine o esame speciali. Del loro operato il Consiglio viene informato a mezzo di dichiarazione scritta.

Art. 36

Commissione Speciale

- 1- Il Consiglio può nominare una Commissione speciale di Consiglieri composta da tre rappresentanti, di cui uno designato dalla minoranza, per svolgere indagine nell'ambito degli atti, degli Uffici e dei servizi del Comune, per accertare fatti e circostanze giuridicamente rilevanti in ordine a comportamenti gestionali di Amministratori e/o di dipendenti del Comune.
- 2- La Commissione redigerà relazione scritta delle risultanze che formerà oggetto di apposito argomento da trattare in seno al Consiglio Comunale.
- 3- Se dalle risultanze dovessero emergere comportamenti commissivi o omissivi perseguibili, la Commissione trasmetterà copia della relazione agli Organi competenti per l'assunzione di eventuali provvedimenti.

Art. 37

Costituzione Commissioni Consiliari

- 1- Per l'esame delle materie di propria competenza, la formulazione di eventuali proposte, nonché per approfondire i problemi, il Consiglio Comunale procede nel suo seno, alla nomina di Commissioni Consiliari.
- 2- Resta comunque stabilito:
  - che le adunanze delle Commissioni Consiliari sono pubbliche;
  - che le Commissioni sono costituite, da tre rappresentanti, di cui uno designato, dalla minoranza.
  - che nessun Consigliere è impossibilitato a partecipare alle sedute della Commissione consiliare cui appartiene può farsi sostituire da altro Consigliere del proprio gruppo;
  - che ogni Commissione Consiliare deve eleggere nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Un dipendente del Comune designato dal Sindaco svolgerà le funzioni di Segretario e redigerà il verbale delle riunioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
  - che il Sindaco o gli Assessori interessati agli argomenti da trattare possono partecipare alle sedute delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.
  - che la convocazione delle Commissioni è fatta dal rispettivo Presidente;
  - che il parere delle Commissioni consiliari deve essere espresso in forma scritta e quando è negativo deve essere motivato;
  - che lo stesso non è vincolante per il Consiglio Comunale;
  - che trascorso il termine di 20 giorni senza che la Commissione abbia espresso alcun parere il Consiglio delibera il provvedimento prescindendo dallo stesso parere.

Art. 38

Obblighi della Giunta Municipale

La Giunta Municipale ha l'obbligo di fornire i documenti, gli atti il personale e tutto il necessario per consentire la piena funzionalità delle Commissioni.

## Convocazione e Presidenza delle Commissioni

1 - Le Commissioni vengono convocate con avviso a domicilio con le modalità previste per la convocazione del C.C. e presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

2 - Le decisioni vengono adottate in maggioranza assoluta dei presenti.

3 - In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche. Gli avvisi di convocazione saranno affissi all'Albo Pretorio.

### Art. 40

#### Indagini e Studi

1 - Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive e studi nei settori di competenza, invitando a relazionare Funzionari, dipendenti, amministratori ed eventuali professionisti esperti esteri.

2 - Il Presidente a chiusura delle indagini trasmette gli atti alla Giunta Comunale. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti la Giunta o accoglie i suggerimenti della Commissione, oppure trasmette gli atti al Consiglio Comunale motivando il non accoglimento delle proposte formulate dalla Commissione.

### Art. 41

#### Diritto di Informazione dei Consiglieri

1 - Ogni Consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli Uffici del Comune e da quelle Aziende o Enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni per l'espletamento del mandato.

2 - Oltre alle notizie che può ottenere verbalmente il Consigliere può chiedere ed ottenere copia degli atti e provvedimenti adottati dal Comune, facendone richiesta al Sindaco.

3 - Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il Segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

### Art. 42

#### Decadenza dalla carica di Consigliere

1 - Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a una intera sessione ordinaria del Consiglio è dichiarato decaduto. (Art. 289 T.U. 148/1915).

2 - La dichiarazione di decadenza può essere promossa da qualunque cittadino, dal Prefetto o dal Sindaco.

3 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio con apposita deliberazione.

4 - La proposta di decadenza deve essere notificata dal Sindaco al Consigliere interessato, almeno dieci giorni prima dell'adunanza perché possa presentare al Consiglio eventuali giustificazioni.

5 - Il Consiglio delibererà in seduta pubblica a maggioranza di voti espressi nella forma palese.

6 - Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, può intervenire nella discussione per aggiungere anche ulteriori spiegazioni e partecipare alla votazione.

Art. 43

Gruppi Consiliari

1 - Entro i primi dieci giorni dalla convalida degli eletti Consiglieri comunali devono comunicare al Sindaco o al Segretario, per iscritto, il gruppo consiliare al quale aderiscono.

2 - Entro dieci giorni ogni gruppo consiliare dovrà eleggere il proprio capogruppo e comunicare al Sindaco i relativi nomi.

3 - Se una lista che ha partecipato alla competizione elettorale ha espresso un solo Consigliere a questa, sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza dovuti ad un capogruppo consiliare.

4 - E' consentita la costituzione di un gruppo misto.

5 - A ciascun gruppo consiliare è assicurato nella Sede Municipale ove esiste la disponibilità di locali, un Ufficio attrezzato, possibilmente anche dotato di personale del Comune.

6 - In nessun caso vengono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare ad uno o più Consiglieri che si dissociano dai gruppi originari di appartenenza dichiarandosi indipendenti o di altro colore politico non rappresentato in Consiglio.

Art. 44

Il Segretario Comunale

1 - Può esprimere il proprio parere legale sulle questioni in discussione mentre deve esprimere seduta stante il parere di lealtà su emendamenti presentati da Consiglieri Comunali nel corso della discussione.

2 - I responsabili degli Uffici, secondo le rispettive competenze, possono intervenire per chiarimenti su singoli punti.

Art. 45

Norme di rinvio

1 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute in Leggi dello Stato, della Regione e dallo Statuto.

Art. 46

Norma Finale

1 - Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione (art. 10 c. 3 dello Statuto Comunale).